
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

**REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER AFFIDAMENTO BENI, SERVIZI E LAVORI – ART. 52
D.LGS. 36/2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°22 del 10/10/2024

Indice del Regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Oggetto dei controlli	3
Art. 3 – Criteri e modalità per l’effettuazione dei controlli a campione	4
Art. 4 – Esito dei controlli	4
Art. 5 – Sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall’Ente	4
Art. 6 – Aggiornamento annuale del Regolamento	5
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia	5

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici 36/2023*" (nel seguito "*Codice*") disciplina la facoltà (prevista dall'art. 52 del medesimo d.lgs. 36/2023 che introduce, per tali procedure, una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici, i quali "*attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*") di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "*anche previo sorteggio di un campione*".
2. Con il presente Regolamento, il Comune di Morgex intende, pertanto, definire le modalità operative per assicurare la efficiente gestione dei processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice e nel rispetto dei principi del risultato e della fiducia sanciti dal Codice rispettivamente agli artt. 1 e 2.

Art. 2 – Oggetto dei controlli

1. L'Ente effettua, nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore ai 40.000,00 euro, controlli a campione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici dalle quali risulti il possesso:
 - a) dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (*Cause di esclusione automatica*), 95 (*Cause di esclusione non automatica*) e 98 (*Illecito professionale grave*) del Codice;
 - b) degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative;
 - c) dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice;
 - d) di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Resta salva la possibilità per l'Ente di effettuare i controlli secondo le ordinarie modalità di legge, anche laddove richiesto da particolari condizionalità connesse con la effettuazione degli affidamenti nell'ambito di progetti europei o finanziati con fondi europei o statali.
3. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli in modalità integrale tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire alla un'adeguata e completa valutazione.
4. Indipendentemente dall'importo dell'affido, almeno prima di procedere alle liquidazioni conseguenti all'esecuzioni dell'affidamento, l'addetto del servizio che ha avviato l'affidamento dovrà sempre procedere alla:
 - a) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) verifica del casellario ANAC.

Art. 3 – Criteri e modalità per l’effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e successivi del Codice sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti diretti disposti in ciascun anno, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Sulla base delle fasce di valore dell’affidamento (al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri dovuti) che seguono, la percentuale minima del campione da sottoporre a verifica, da selezionarsi mediante sistema randomizzato a sorteggio, è individuata come segue:

Valore dell’affidamento al netto dell’IVA (V)	Percentuale sul numero complessivo degli affidamenti diretti disposti in ciascun anno
$V \leq 5.000,00$ euro	5%
$5.000,01 \leq V < 40.000,00$ euro	10%

2. I controlli a campione devono avvenire una volta l’anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo. L’Ente predispone un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nell’anno considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero univoco associato alle relative decisioni di contrarre).
3. Dell’elenco predisposto non devono essere conteggiati tutti gli affidamenti che sono stati sottoposti alla verifica ordinaria dei requisiti ai sensi del comma 3 o del comma 4 dell’art. 2 del presente Regolamento.
4. Per l’anno considerato, gli affidamenti rimanenti devono essere suddivisi nelle due fasce di valore indicate al comma 1, ottenendosi il numero complessivo degli affidamenti per ciascuna fascia e, quindi, la base di calcolo del campione da controllare applicando le percentuali di cui sopra.
5. Per ciascuna fascia, l’individuazione del campione di affidamenti da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato da Segretario mediante utilizzo di un generatore di numeri casuali online, quale ad esempio “*Random integer generator*” (<https://www.random.org/integers/>) oppure “*Generate a random Integer - online tools*” (Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio dei campioni, nonché il risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale, in cui viene dato atto dell’utilizzo di uno specifico generatore di numeri casuali. Il verbale è trasmesso al RUP al fine di adottare i provvedimenti di seguito disciplinati.

Art. 4 – Esito dei controlli

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l’assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, ove ancora in corso, alla comunicazione all’ANAC, alla segnalazione della eventuale falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica, ove occorrente, ed alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall’Ente, ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.
2. Nel caso sia stata costituita la garanzia e sia ancora attiva, si procederà, altresì, all’escussione dell’eventuale garanzia definitiva.

Art. 5 – Sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall’Ente

1. La sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ente è disposta dal RUP all'esito di apposito procedimento amministrativo, da avviarsi con contestazione dell'addebito da inoltrarsi a mezzo PEC nei trenta giorni successivi al completamento dei controlli.
2. Con la contestazione dell'addebito, il RUP assegna all'operatore economico un termine minimo di giorni 10 per eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, il RUP adotta provvedimento di sospensione per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
3. L'entità della sanzione è decisa sulla base dei seguenti parametri, di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento finale:
 - a. rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
 - b. attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico a cui le violazioni si riferiscono;
 - d. eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
 - e. effetto pregiudizievole in danno della Stazione appaltante e della concorrenza, quale ad esempio l'intervenuta esecuzione della commessa in difetto dei requisiti prescritti ovvero l'inesatta esecuzione della medesima.
4. Qualora il RUP ritenga di accogliere le controdeduzioni dell'operatore economico dispone l'archiviazione dell'addebito e ne informa, ove occorrendo, l'ANAC, per le valutazioni occorrenti nei procedimenti di sua competenza.
5. Il provvedimento che conclude il procedimento di cui al presente articolo è comunicato a mezzo PEC all'operatore economico. Dalla data della ricezione della PEC decorre il periodo di sospensione.

Art. 6 – Aggiornamento annuale del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio può deliberare modifiche alle modalità di individuazione del campione o nuove modalità per procedere ai controlli. In difetto, si intendono confermate le previsioni del presente Regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore ai 40.000,00 euro affidate a partire dal 01.01.2025.
2. In caso di modifiche normative all'art. 52, comma 1 e comma 2, del Codice incompatibili con le previsioni del presente Regolamento, si applicheranno le nuove disposizioni di legge.